

CONSORZIO
ACEA PINEROLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 17 DEL 25.07.2005

OGGETTO: Protocollo di Intesa per la realizzazione del sistema integrato per la gestione dei rifiuti

L'anno duemilacinque il giorno **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 16,00, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Via Poirino n. 145 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Berti Giuseppino mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
BOSIO Luigi	Val Pellice		X
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
COZZO Paolo	Pinerolese Pedemontano		X
SCALERANDI Enrico	Pianura	X	

Presiede il Sig. BERTI Giuseppino.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Delibera n. 17 del 25 luglio 2005

OGGETTO: Protocollo di Intesa per la realizzazione del sistema integrato per la gestione dei rifiuti

A relazione del Presidente, il quale ricorda:

- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i (c.d. "Decreto Ronchi"), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62, in materia di rifiuti, prescrive all'art.5, comma 3, quanto segue: "Lo smaltimento dei rifiuti è attuato mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

- L'anzidetto D.Lgs. n.22/1997 dispone, all'art.23, comma 1, "Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto".

- Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.G.R. Piemonte 30 luglio 1997, n.436-11546) suddivide la Regione in "Bacini", spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati all'organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e del conferimento dei rifiuti e demanda all'Ambito territoriale ottimale la gestione degli impianti.

- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (D.C.P. Torino 8 settembre 1998, n.413-109805 e 11 gennaio 2000, n.196353) articola, a sua volta, il sistema integrato di gestione dei rifiuti, oltre che in Bacini, in "Aree di Pianificazione" che accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione - mediante i Consorzi di bacino - dei sistemi di raccolta e delle strutture a supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione, quali superiori livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione - mediante Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della stessa Area di Pianificazione - del trattamento della frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui di trattamento.

- La Legge Regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, recante norme per la gestione dei rifiuti, ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti.

17/07/05

- L'anzidetta Legge Regionale ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.

- Secondo la Legge Regionale in esame, in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo", dalle attività di "gestione operativa" dei servizi.

- In attuazione del predetto principio, le funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni, a mezzo di consorzi obbligatori denominati "Consorzi di bacino", mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate mediante la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione, conforme agli schemi definiti dalla Giunta Regionale, costitutiva dell'Associazione d'Ambito.

- Inoltre, la gestione operativa dei servizi di Bacino e di Ambito deve avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nel rispetto dei principi previsti dalla summenzionata Legge Regionale.

Ricordato che con atto notarile registrato a Pinerolo il 04.03.2004 al n. 122 Serie 2 è stato costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Consorzio Polifunzionale denominato "Consorzio ACEA Pinerolese" chiamato anche Consorzio, avente per oggetto la gestione associata di funzioni di competenza dei Comuni Consorziati.

Sentita la relazione del Presidente in merito alla costituzione dell'Associazione d'Ambito e alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della legge Regionale n. 24/02.

Considerato che alla Provincia:

- spetta il potere di coordinare le forme di associazione obbligatoria tra i soggetti appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, al fine di assicurare la corretta realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b e art. 12 comma 2 della L.R. 24/02;
- che alla medesima spetta il potere di diffida a costituire l'Associazione d'ambito, decorso il termine di Legge per il convenzionamento ai sensi dell'art. 12 comma 7 L.R. 24/02 e che in caso di inottemperanza è previsto il potere in via sostitutiva a costituire l'Associazione d'ambito, con spese a carico degli enti inadempienti ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. I, 12 comma 7 e 19 comma 7;

Dato atto che in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 28 maggio 2004, ciascun rappresentante ha espresso la volontà dell'Amministrazione, salvo ai sensi di legge la successiva ratifica del testo concordato di convenzione e statuto da parte dei rispettivi organi assembleari ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 14-ter;

VISTA la deliberazione n. 17 del 06.12.2004 con la quale l'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA approvava lo Statuto e la Convenzione dell'Associazione d'Ambito, entrambi predisposti dalla Provincia di Torino e trasmessi con nota prot. 198937/LA5 del 15.07.2004, dando atto che venivano allegati al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

10/07/04

VISTO che alcuni enti coinvolti hanno approvato i testi predetti apponendovi emendamenti

Preso atto che l'iter costitutivo dell'Associazione d'Ambito non si è perfezionato e che la costituzione dell'Associazione d'ambito è rilevante per l'interesse pubblico generale, essendo in funzione alla corretta realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, nonché coinvolge le competenze attribuite dall'ordinamento a più enti con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005 il Consiglio Provinciale ha preso atto degli impedimenti che ostacolano provvisoriamente la costituzione dell'Associazione e delle condizioni di emergenza che hanno reso sempre più pressante la necessità di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze impiantistiche del territorio provinciale, ed ha deliberato:

- di assumere il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L. R. 24/2002, data la necessità di garantire, nelle more dell'Associazione d'Ambito, la gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
- di esercitare i predetti poteri di governo attraverso azioni di coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'art.12 comma 2 della L.R. 24/2002, ed all'occorrenza, mediante i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett 1 dell'art 3 della predetta legge.

La Provincia di Torino , al fine di sbloccare tale situazione e garantire la piena costituzione dell'Associazione d'Ambito , propone l'approvazione di un protocollo di intesa tra i Consorzi di Bacino, Comuni capofila e Provincia di Torino che impegni i sottoscrittori a seguire un percorso politico istituzionale per addivenire alla formale costituzione della stessa

Visti:

- il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22
- la L.R. Piemonte n. 24 ottobre 2002, n. 24
- la D.C.P. Torino n. 30 Marzo 2004, prot. n. 59245/2004
- il Piano Regionale e il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti
- la L. 7 agosto 1990, n. 241
- il TUEL n. 18 agosto 2000, n. 267 e s m. i.
- la Convenzione del Consorzio ACEA Pinerolese
- lo Statuto del Consorzio ACEA Pinerolese

PROPONE

Di approvare il protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato per la gestione dei rifiuti autorizzando il Presidente del Consorzio alla firma dello stesso

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITA la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

Visti:

- La Convenzione del Consorzio ACEA Pinerolese
- Lo Statuto del Consorzio ACEA Pinerolese
- Il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse narrative a far parte del presente deliberato
- 2) di approvare il Protocollo di Intesa per la realizzazione del sistema integrato per la gestione dei rifiuti composto da n. 7 pagine (Allegato 1)
- 3) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il protocollo di Intesa presso la Provincia di Torino
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, immediatamente esecutiva;

ALLEGATO 1

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

L'Amministrazione Provinciale di Torino, in persona del Presidente in carica

E

i seguenti Consorzi di Bacino, in persona dei legali rappresentanti in carica:
Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12, Consorzio CCS – Bacino 13, Consorzio COVAR
14 – Bacino 14, Consorzio CADOS – Bacino 15 A e B, Consorzio di Bacino 16, Consorzio
CISA - Bacino 17A, Consorzio di Bacino 17B/D, Consorzio CCA – Bacino 17C, Consorzio
CSAC - Bacino 17B/D

E

le seguenti Amministrazioni Comunali, in persona dei Sindaci in carica: il Comune di
Torino, nell'esercizio di funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18, il Comune di Pinerolo, il
Comune di Chieri, il Comune di Moncalieri, il Comune di Rivoli, il Comune di Settimo
Torinese, il Comune di Ciriè, il Comune di Rivarolo Canavese e il Comune di Ivrea;

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i (c.d. "Decreto Ronchi"), di attuazione delle direttive
CEE 91/156, 91/689 e 94/62, in materia di rifiuti, prescrive all'art.5, comma 3, quanto
segue: *"Lo smaltimento dei rifiuti è attuato mediante il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica".*

- L'anzidetto D.Lgs. n.22/1997 dispone, all'art.23, comma 1, *"Salvo diversa disposizione
stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione
unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in
applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto".*

- Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.G.R. Piemonte 30 luglio 1997, n.436-
11546) suddivide la Regione in "Bacini", spesso di dimensioni territoriali inferiori alla
Provincia, finalizzati all'organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e del
conferimento dei rifiuti e demanda all'Ambito territoriale ottimale la gestione degli impianti.

- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (D.C.P. Torino 8 settembre
1998, n.413-109805 e 11 gennaio 2000, n.196353) articola, a sua volta, il sistema
integrato di gestione dei rifiuti, oltre che in Bacini, in "Aree di Pianificazione" che
accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli di aggregazione territoriale per
l'organizzazione – mediante i Consorzi di bacino – dei sistemi di raccolta e delle strutture a

supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione, quali superiori livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione – mediante Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della stessa Area di Pianificazione – del trattamento della frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui di trattamento.

- La Legge Regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, recante norme per la gestione dei rifiuti, ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti.

- L'anzidetta Legge Regionale ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.

- Secondo la Legge Regionale in esame, in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di "governo", dalle attività di "gestione operativa" dei servizi.

- In attuazione del predetto principio, le funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni, a mezzo di consorzi obbligatori denominati "Consorzi di bacino", mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate mediante la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione, conforme agli schemi definiti dalla Giunta Regionale, costitutiva dell'Associazione d'Ambito.

- Inoltre, la gestione operativa dei servizi di Bacino e di Ambito deve avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nel rispetto dei principi previsti dalla summenzionata Legge Regionale.

Tanto premesso, occorre rilevare che:

- Allo stato attuale, nella Provincia di Torino risultano così costituiti n.9 Consorzi di bacino indicati in epigrafe.

- Al fine di concludere positivamente il procedimento di localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, nonché di provvedere con urgenza alla sua realizzazione, in data 22 dicembre 2003 è stato sottoscritto, tra la Provincia di Torino, la Città di Torino e i Consorzi di Bacino CATN – Bacino 16, AISA – Bacino 16, CCS – Bacino 13, COVAR 14 – Bacino 14, CADOS – Bacino 15/A, ACSEL VALSUSA – Bacino 15/B, Consorzio di Bacino 12, il Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.P. Torino 23 dicembre 2003, n.1934-334591, per l'attuazione coordinata delle azioni per la localizzazione puntuale del sito, per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio dell'Area di Pianificazione Sud Est e dell'Area di Pianificazione Sud Ovest.

- Successivamente, con deliberazione n.59245, in data 30 marzo 2004, il Consiglio Provinciale ha preso atto dell'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del predetto

ALCANTARA

Protocollo d'intesa, riconoscendo che quest'ultimo è coerente con gli indirizzi, gli obiettivi e le previsioni del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, poiché non comporta la modificazione degli obiettivi di gestione e ambientali, dei fabbisogni di impianto e dei sistemi di trattamento previsti, ma rappresenta un più avanzato livello di attuazione dell'aggregazione, per Ambiti territoriali ottimali, delle gestioni e delle funzioni pubbliche d'indirizzo e controllo, prevista dalla L.R. Piemonte n.24 del 2002, conformemente alle indicazioni fornite in tal senso dallo stesso Programma Provinciale.

- In data 24 settembre 2004, l'Amministrazione Provinciale di Torino e tutti i rappresentanti dei Consorzi di Bacino costituiti hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nel quale, tra l'altro:

- hanno convenuto che il sito potenzialmente idoneo e disponibile per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto per i Bacini 12, 13, 14, 15 e 18 è quello denominato "Gerbido";
- hanno concordato la nomina di una Commissione altamente specializzata per l'indicazione, in tempi brevi, degli elementi utili alla scelta della tecnologia più opportuna per la realizzazione del primo impianto di termovalorizzazione previsto dal PPGR. Detta Commissione è stata insediata con deliberazione della Giunta Provinciale in data 9 novembre 2004, ed ha rassegnato le proprie analisi e conclusioni con una relazione tecnica - che costituisce parte integrante del PPGR aggiornato con DCP n. 74269/2005 (in "Allegati" - Appendice 5).
- si sono impegnati a procedere all'adeguamento del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
- hanno convenuto di promuovere l'ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A., costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale e di individuarla, nelle forme di legge, quale soggetto incaricato della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.
- hanno convenuto che, ricorrendo i presupposti di legge, l'Amministrazione Provinciale di Torino provveda all'esercizio dei poteri sostitutivi e/o di surroga, ai sensi degli artt. 12 e 19 della Legge Regionale n.24/02, pur confermando l'impegno da parte dell'Amministrazione Provinciale a supportare e dirigere il processo di costituzione dell'ATO.

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74269 del 27 aprile 2005 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR2005), che al capitolo 4.1.1 prevede la riduzione del numero di bacini da nove a sette.

CONSIDERATO CHE:

- La Provincia di Torino ha promosso e sollecitato la costituzione dell'Associazione d'Ambito:

- in data 28 maggio 2004 è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi tra gli enti coinvolti, per la verifica dell'assenso alla proposta provinciale di convenzione e statuto dell'Associazione d'ambito, nonché per l'esame e la decisione sugli emendamenti proposti dagli enti medesimi;
- in data 22-23 luglio 2004 è stato notificato a tutti gli Enti interessati il verbale dell'anzidetta Conferenza dei Servizi con invito alle assemblee dei Consorzi e dei Comuni aderenti a provvedere alla ratifica dell'articolato discusso in sede di Conferenza invitando altresì gli Enti interessati a formulare le proprie osservazioni ai sensi di legge;

ATA/ATA

- successivamente con missive pervenute in data 20 agosto 2004 dal Comune di Torino e dal Consorzio Acsel Valsusa sono giunte espressioni di motivato dissenso, ai sensi dell'art.14 ter comma 7° della legge n. 241/1990 con le quali è stata contestata la legittimità delle eventuali statuizioni della Conferenza dei Servizi 28 maggio 2004, in ragione della carenza di poteri propria dei soggetti intervenuti alla Conferenza, non essendovi specifica autorizzazione all'approvazione dei testi dello Statuto e della Convenzione della costituenda associazione d'ambito, nonchè per ulteriori ragioni di merito;
- nel frattempo, tutti i soggetti destinati a costituire l'Associazione d'Ambito sono stati sollecitati a esporre e condividere gli indirizzi e i percorsi procedurali più idonei per affrettare scelte di particolare urgenza e, con deliberazione n. 320-265874 del 5 ottobre 2004, la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino, i Consorzi di Bacino ed i Comuni di Avigliana, Chieri, Ciriè, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Rivarolo C.se, Settimo T.se, per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti", testo concordato nell'incontro tenutosi in data 23 settembre 2004 tra i soggetti che dovranno costituire l'Associazione d'Ambito;
- in data 22 dicembre 2004, è stata inviata ai Consorzi e Comuni fino ad allora inadempienti lettera di diffida concedendo termine di 60 giorni per l'approvazione di Statuto e Convenzione concordati nella conferenza di servizi del 28 maggio 2004, ai sensi dell'art 12 comma 7 della L.R. 24/2002;
- tuttavia, alcuni degli enti coinvolti - il Comune di CHERI, il Comune di CIRIÈ, il Consorzio CCS, il Consorzio C.I.S.A. ed il Comune di Torino - hanno approvato i testi predetti apponendovi emendamenti.

- Pertanto, poiché l'iter costitutivo dell'Associazione d'Ambito non si è perfezionato, con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005 il Consiglio Provinciale ha preso atto degli impedimenti che ostacolano provvisoriamente la costituzione dell'Associazione e delle condizioni di emergenza che hanno reso sempre più pressante la necessità di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze impiantistiche del territorio provinciale, ed ha deliberato:

- di assumere il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L. R. 24/2002, data la necessità di garantire, nelle more dell'Associazione d'Ambito, la gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
- di esercitare i predetti poteri di governo attraverso azioni di coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'art.12 comma 2 della L.R. 24/2002, ed all'occorrenza, mediante i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett I dell'art 3 della predetta legge.

- Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 279129 del 24 maggio 2005, ha affidato ai sensi dell'art. 113, comma 4, TUEL, - nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, di cui alla deliberazione n. 56902 - alla società Trattamento Rifiuti Metropolitan TRM S.p.A, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal PPGR 2005 a servizio della zona Sud, nonché degli impianti connessi e strumentali, fra i quali espressamente inclusa la discarica di servizio;

- La Giunta provinciale con deliberazione n. _____ del _____, in attuazione del PPGR2005 e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, di

MIGLIORINI

cui alla deliberazione n. 56902, ha approvato in via definitiva, la localizzazione per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 – GERBIDO, così come risultante dallo studio di microlocalizzazione effettuato dalla Provincia;

VISTE le difficoltà incontrate nel processo di costituzione dell'Associazione d'Ambito, sopra esposte;

RITENUTO CHE:

- la Provincia di Torino ritiene opportuna la sua partecipazione all'interno della composizione dell'Associazione d'Ambito, quale soggetto garante del bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, partecipazione oggi non contemplata dalla L.R. 24/2002.

- a tal fine si rende necessario che la Regione Piemonte proceda alla modifica in tal senso della L.R. 24/2002.

Tanto premesso e rilevato, gli enti indicati in epigrafe, visti gli artt. 12 della Legge Regionale n.24/2002 e 113 del D.Lgs. n.267/2000,

DICHIARANO DI CONVENIRE

sull'assunzione dei seguenti impegni:

- 1) Gli enti sottoscrittori (Consorzi di bacino e comuni capofila) si impegnano a procedere alla costituzione formale dell'Associazione d'Ambito mediante la sottoscrizione della Convenzione istitutiva, concordata nella conferenza di servizi del 28 maggio 2004, allegata al presente atto sotto la lettera A, entro e non oltre il 15 ottobre 2005. Le funzioni e la struttura dell'Associazione d'Ambito saranno disciplinate dallo Statuto, anch'esso concordato nella predetta conferenza di servizi, allegato al presente atto sotto la lettera B.
- 2) I Comuni di Chieri, Ciriè e Torino ed i Consorzi CCS e CISA si impegnano a proporre preventivamente l'approvazione dei testi di Convenzione e Statuto concordati nella conferenza di servizio del 28 maggio 2004, di cui al punto precedente, nei rispettivi Consigli Comunali e Assemblee Consortili entro il 10 ottobre 2005.
- 3) Gli enti sottoscrittori (Consorzi di bacino e comuni capofila) si impegnano a procedere alla modifica dei testi di Convenzione e Statuto nella prima Assemblea della costituita Associazione d'Ambito – che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla sua costituzione -, così come convenuto nei testi concordati nell'incontro con la Provincia di Torino in data 11 luglio 2005, ed allegati al presente atto sotto le lettere C e D.
- 4) Gli enti sottoscrittori convengono che in attesa dell'approvazione delle modifiche alla L.R. 24/02 da parte della Regione Piemonte, attualmente in itinere, la Provincia di Torino eserciti un ruolo di garanzia all'interno dell'Associazione d'Ambito, affinché vengano mantenuti gli equilibri e garantiti gli interessi di tutti gli Enti partecipanti.
- 5) Gli enti sottoscrittori convengono che, in attesa della costituzione di una propria e specifica struttura operativa, l'Associazione d'Ambito si avvalga della struttura tecnica operativa della Provincia di Torino per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6) Gli enti sottoscrittori condividono l'opportunità della partecipazione della Provincia di Torino all'interno della composizione dell'Associazione d'Ambito, quale soggetto garante del bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti e quindi l'opportunità di proporre alla Regione Piemonte le conseguenti modifiche alla L.R. 24/02.

Testo definito e concordato con tutti i soggetti interessati nel corso dell'incontro avvenuto in Torino, in data _____.

Amministrazione Provinciale di Torino
in persona di

Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12
in persona di

Consorzio CCS – Bacino 13
in persona di

Consorzio COVAR 14 – Bacino 14
In persona di

Consorzio CADOS – Bacino 15A e B
in persona di

Consorzio di Bacino 16 – Bacino 16
in persona di

Consorzio CISA – Bacino 17A
in persona di

Consorzio CSAC - Bacino 17B/D
in persona di

Consorzio CCA – Bacino 17C
in persona di

Amministrazione Comunale di Torino anche
nell'esercizio di funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18
in persona di

Amministrazione Comunale di Pinerolo
in persona di

Amministrazione Comunale di Chieri
in persona di

Amministrazione Comunale di Moncalieri
in persona di

11/08/2011

Amministrazione Comunale di Rivoli
in persona di

Amministrazione Comunale di Settimo Torinese
in persona di

Amministrazione Comunale di Ciriè
in persona di

Amministrazione Comunale di Rivarolo Canavese
in persona di

Amministrazione Comunale di Ivrea
in persona di

4108/2011

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppino BERTI

IL SERGRETARIO CONSORTILE
F.to MATINA Dr. Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE
MATINA Dr. Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall' art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 26 LUG. 2005 Pinerolo, li 26 LUG. 2005



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Dr. Emanuele

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.
Pinerolo, li 26 LUG. 2005



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Dr. Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 26 LUG. 2005, al 10 AGO. 2005 senza reclami.

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 5 AGO. 2005
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)

Pinerolo li 11 AGO. 2005

IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele